

CAPO I

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE – RICONOSCIMENTO

Articolo 1 - Costituzione

1. E' costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Rocco Polimeni" che, di seguito, viene indicata col termine di "Associazione". Essa, intitolata sin dal 1945 alla memoria del campione sociale caduto in guerra e decorato di medaglia d'oro rappresenta la continuazione del sodalizio "ENTE SPORTIVO PROVINCIALE" sorto nel 1929 e regolarmente affiliato alla Federazione Italiana Tennis

Articolo 2 - Sede

1. L'associazione ha sede legale a Reggio Calabria e sede sportiva in Italia a Reggio Calabria, in atto al Parco Pentimele.

Articolo 3 - Scopi

1. L'associazione è senza fine di lucro e, ad essa, sono estranee discriminazioni di carattere sociale, politico, di religione o di razza.
2. L'associazione ha come precipua finalità la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano. A tale effetto cura ed organizza attività sportive, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis e degli altri sport diffusi tra i Soci, previa delibera del Consiglio Direttivo.
3. L'associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno:
 - a. la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
 - b. la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
4. L'associazione ha inoltre tra le sue finalità oltre all'organizzazione delle attività sportive, anche la promozione di iniziative in ambito sociale, culturale, musicale, teatrale, ludico, ricreativo, etc., di iniziative e progetti volti a valorizzare l'ambiente e la conoscenza del territorio.
5. L'associazione svolge inoltre attività rivolta a soggetti che si trovano in peculiari condizioni di svantaggio, connotandosi come attività di "utilità sociale". Le attività svolte dall'Associazione devono avere la caratteristica di non perseguire scopi di lucro.
6. Le attività di "solidarietà sociale" verranno evidenziate in apposito documento definito "bilancio sociale" da allegare al rendiconto economico- finanziario di cui all'Art. 27 Statuto Sociale.

Articolo 4 – Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Affiliazione alle Federazioni Sportive ed agli Enti di Promozione Sportiva

1. L'associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi soci (Onorari – Benemeriti – Fondatori – Ordinari – Familiari - Corrispondenti – Temporanei – Juniores – Allievi - Juniores Temporanei – Allievi Temporanei) ed Atleti Aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.
2. Essa si obbliga ad attenersi e conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti propri della F.I.T. e delle altre Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva cui aderisce.
3. L'associazione si impegna, ancora, ad adempiere agli obblighi di carattere economico - secondo le norme e le deliberazioni federali - nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati nonché a provvedere al pagamento di quanto dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, anche nel caso di scioglimento o di cessazione di appartenenza alla F.I.T. o alle altre Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva cui aderisce.
4. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 6 - Riconoscimento di associazione sportiva

1. L'associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della Federazione Sportiva e/o Ente di Promozione Sportiva cui aderisce, per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.
2. Essa si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto tutte le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalle Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva cui aderisce.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono :
 - l'Assemblea dei Soci;
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Collegio Sindacale
 - Il Collegio dei Probiviri
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono ai titolari soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.
3. Alla pari, tutti gli eventuali altri incarichi di cui dovessero risultare attribuiti i componenti gli organi sociali, sono conferiti a titolo gratuito ed hanno la durata pari al tempo di durata in carica del Consiglio Direttivo che li ha conferiti.
4. Le cariche sociali e gli incarichi sono di durata quadriennale e sono rinnovabili senza soluzione di continuità.

Articolo 8 - Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è sovrana.
2. Essa viene convocata dal Presidente dell'Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante affissione dell'avviso di convocazione all'Albo sociale e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.
3. Entrambe le procedure, anche quando siano seguite separatamente, prevedono che l'avviso – che deve contenere a pena di nullità l'indicazione della sede, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno oggetto di discussione, sia in prima sia in seconda convocazione – venga reso noto ai Soci almeno quindici giorni liberi prima della data di riunione.
4. L'Assemblea ordinaria è convocata, di norma, almeno una volta all'anno e, comunque, entro la data del 30 aprile di ciascun anno solare.
5. Sono ammesse altre convocazione dell'Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, o su istanza motivata sottoscritta da almeno un terzo di Soci aventi diritto al voto.

Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno titolo a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, soltanto i Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea a mezzo delega nell'ambito del rispettivo nucleo familiare, nel senso che, sia il Socio Ordinario sia il Socio familiare – coniuge o figlio maggiorenne – possano fungere da deleganti o da delegati.
3. Hanno altresì titolo a partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto, i non associati muniti di rappresentanza o delega di organi ufficiali della Federazione Italiana Tennis.

Articolo 10 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto all'esercizio del voto.

2. L'Assemblea, quando è chiamata a deliberare le modifiche dello Statuto, è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% dei Soci aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione con la presenza di almeno il 5% dei Soci aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea, quando è chiamata a deliberare la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno il 75% dei Soci aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% dei Soci aventi diritto al voto.

Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea :
 - a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno associativo trascorso;
 - b) eleggere il Presidente dell'Associazione e, con votazioni che potranno essere anche contemporanee, purché separate, i Componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviriri;
 - c) approvare il rendiconto economico-finanziario;
 - d) approvare la programmazione delle attività associative da svolgere in uno con il preventivo di spesa;
 - e) decidere su tutte le questioni per le quali il Consiglio Direttivo ritenga necessario un pronunciamento programmatico, nonché, sempre in via di indirizzo programmatico, sulle proposte dei Soci che abbiano carattere strutturale;
 - f) deliberare le modificazioni statutarie;
 - g) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori.

Articolo 12 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, ad eccezione di quelle indicate nei successivi commi 2 e 3, sono validamente assunte, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, aventi per oggetto le modificazioni statutarie, sia in prima sia in seconda convocazione, sono validamente assunte col voto favorevole della metà più uno dei Soci ammessi all'Assemblea.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, aventi per oggetto la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, sono validamente assunte:
 - a) in prima convocazione col voto favorevole d'almeno due terzi dei Soci ammessi all'Assemblea;
 - b) in seconda convocazione col voto favorevole della metà più uno dei Soci ammessi all'Assemblea.
4. L'Assemblea elegge un Presidente per la conduzione dei lavori della seduta, con facoltà di sceglierlo anche tra soggetti non associati, purché vi presenzino in rappresentanza o su delega di organi ufficiali della Federazione Italiana Tennis.
5. Il Presidente dell'Assemblea nomina a sua volta un Segretario per la redazione del verbale.
6. I verbali assembleari sono affissi all'Albo sociale per dieci giorni consecutivi e custoditi, a cura del Presidente dell'Associazione, presso i locali sociali, dove sono liberamente consultabili da parte dei Soci aventi diritto al voto.

Articolo 13 - Eleggibilità - Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto i Soci in regola con i pagamenti dei contributi associativi e che non versino in situazioni di incompatibilità. Per l'effetto non possono essere eletti né far parte del Consiglio Direttivo coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società sportive od associazioni tennistiche, ovvero coloro che abbiano in atto un contenzioso, anche giudiziale, con l'associazione, o anche riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato. Costituisce, altresì, motivo di incompatibilità il vincolo di parentela e/o affinità entro il quarto grado per i soggetti rivestenti cariche sociali.
- 1Bis Possono candidarsi ed essere eletti alla carica di Presidente i Soci che, oltre alle disposizioni del comma precedente, abbiano un'anzianità di almeno dieci anni e possono candidarsi ed essere eletti a tutte le altre cariche sociali i soci che, oltre alle disposizioni del comma precedente, abbiano un'anzianità di almeno cinque anni.
2. I componenti del Consiglio Sindacale non possono rivestire altre cariche associative.
3. **(comma spostato all'articolo 10 con modifiche)**

4. (comma spostato all'articolo 10 con modifiche)

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto di 11 (undici) consiglieri, che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. L'Organo direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente. Lo stesso può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione economico-amministrativa e tecnica dell'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo ha il compito statutario di:
 - a) predisporre il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull'attività associativa, nonché i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea;
 - b) determinare l'ammontare delle quote e dei contributi che i soci devono corrispondere; Il Socio è obbligato al pagamento dell'intera quota sociale, che è comprensiva della quota per ciascun socio familiare, come indicato nell'art. 21 dello Statuto.
La quota sociale dovrà essere corrisposta con le seguenti modalità e tempistiche:
 - Pagamento anticipato dell'intera quota annuale entro il 31 gennaio a mezzo contanti, carta di credito, bonifico bancario o postale e assegno con l'applicazione di uno sconto pari al 5% dell'importo totale dovuto;
 - a mezzo contanti, carta di credito, bonifico bancario o postale e assegno; in tali casi l'intero importo dovuto per ogni annualità deve essere corrisposto per 1/3 entro il 31 gennaio, per 1/3 entro il 31 marzo ed il saldo entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
 - a mezzo RID bancario con rata anticipata prelevata mensilmente.
 - c) stabilire la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - d) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) emanare i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
 - f) approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
 - g) amministrare il patrimonio associativo, gestire l'associazione e decidere su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - h) deliberare i provvedimenti di ammissione dei Soci;
 - i) prendere atto delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri divenute esecutive e darne tempestiva attuazione;
 - l) indire le elezioni degli Organi Statutari;
 - m) procedere alla nomina dei Soci Onorari e Benemeriti;
 - n) provvedere all'esecuzione dei provvedimenti del Collegio Sindacale.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi consiglieri (11 compreso il Presidente) e delibera a maggioranza assoluta dei presenti con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Articolo 16 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Articolo 17 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente ha funzioni vicarie, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni anche di rappresentanza legale.

Articolo 18 – Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la esazione delle quote sociali e di tutto quanto è di spettanza del sodalizio.
2. Esegue i pagamenti debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
3. Cura la tenuta del libro cassa e dei documenti giustificativi, l'inventario di tutti i mobili, suppellettili, impianti e d'ogni altro bene di pertinenza del Circolo.
4. Invita il socio moroso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a regolarizzare la sua posizione debitoria.
5. compila una dettagliata relazione scritta sul bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Collegio Sindacale, che sarà poi letta, dallo stesso Tesoriere, all'Assemblea Ordinaria dei Soci.
6. Predisporre il "bilancio sociale" di cui al comma 6 dell'art. 3 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e che sarà approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci

Articolo 19 - Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, cura la tenuta e l'aggiornamento del libro dei Soci ed adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 19 bis - Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto, tra i Soci che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari e resta in carica fino all'elezione del successivo Collegio dei Proviviri. Esso è composto di sette membri che, nel corso della prima riunione, eleggono tra di loro il Presidente ed il Vicepresidente.
2. Il Collegio dei Proviviri ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare dei Soci, degli altri organi sociali, degli atleti e, in generale, di tutti i partecipanti, a qualsiasi titolo, alla vita associativa. A tal fine:
 - a) si attiva autonomamente ovvero su segnalazione;
 - b) opera, anche se senza particolari formalità, nel rigoroso rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa;
 - c) adotta i conseguenti provvedimenti a maggioranza, con la presenza d'almeno cinque componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
3. Il Collegio dei Proviviri può assumere i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) ammonizione;
 - b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
 - c) radiazione.
4. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito all'incolpato, si svolge nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, e si conclude con l'adozione di deliberazioni motivate, che sono comunicate per iscritto agli interessati.
5. I provvedimenti possono essere impugnati al Collegio Arbitrale entro 15 giorni dal ricevimento, da parte degli interessati, della relativa comunicazione scritta.

Articolo 20 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto al voto ed in possesso di titolo professionale che consenta loro l'esercizio della funzione e che godano, altresì, di idonei requisiti morali e tecnici.
2. I sindaci durano in carica per il periodo di durata degli organi sociali, hanno titolo a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Il Collegio Sindacale:
 - a) ha il controllo della gestione contabile dell'associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;
 - b) esplica le proprie funzioni in conformità delle norme dello Statuto ed a quelle del codice civile in quanto applicabili;
 - c) ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, le irregolarità rilevate, affinché il Consiglio Direttivo assuma le proprie determinazioni provvedimenti.

CAPO III

I SOCI

Articolo 21 - Soci - Atleti aggregati – Altre figure di aggregati

1. L'associazione è composta dai Soci a qualunque titolo secondo Statuto, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dal presente statuto.
2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.
3. L'Associazione si compone delle seguenti categorie di Soci :
 - a) Soci Onorari;
 - b) Soci Benemeriti;
 - c) Soci Fondatori ;
 - d) Soci Sostenitori;
 - e) Soci Ordinari;
 - e bis) soci ordinari singoli : nella categoria dei Soci Ordinari rientrano i Soci singoli, le persone separate e/o divorziate che comunque risultano non avere altri familiari nel certificato di stato di famiglia. I soci ordinari singoli hanno diritto ad una riduzione della quota sociale del venti per cento; i Soci ordinari singoli, con un'anzianità di iscrizione di venticinque anni, hanno diritto ad una riduzione della quota del cinquanta per cento; i soci Ordinari singoli, con almeno 80 anni di età e che abbiano un'anzianità di iscrizione di trenta anni, hanno diritto ad una riduzione della quota sociale del sessanta per cento.
 - e ter) Soci Ordinari, con almeno 80 anni di età e che abbiano un'anzianità di iscrizione di trenta anni, hanno diritto ad una riduzione della quota sociale del sessanta per cento.
 - f) Soci Familiari;
 - f bis) Soci Familiari Aggregati: è socio familiari aggregato il genitore che con il proprio nucleo familiare viene aggregato al socio ordinario (es. figlio, ecc. ...)
 - g) Soci Corrispondenti;
 - h) Soci Temporanei;
 - i) Soci Juniores;
 - j) Soci Allievi;
 - k) Soci Juniores Temporanei;
 - l) Soci Allievi Temporanei;

SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari quegli enti o quelle persone che si siano particolarmente distinti per spiccate benemeritenze nei confronti del Circolo.

La relativa deliberazione dovrà essere adottata - su proposta del Presidente del Circolo - con l'unanimità dei voti da parte dei membri del Consiglio Direttivo in carica.

SOCI BENEMERITI

Sono Benemeriti quei Soci che abbiano assunto una posizione di particolare rilievo e si siano distinti per peculiari benemeritenze nei riguardi del Circolo. La relativa deliberazione dovrà essere adottata - su proposta del Presidente del Circolo - con l'unanimità dei voti da parte dei membri del Consiglio Direttivo in carica.

SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori tutti coloro che abbiano contribuito finanziariamente e fattivamente alla fondazione dell'Associazione.

SOCI SOSTENITORI

Sono Soci sostenitori tutti i Soci che ne facciano espressamente richiesta obbligandosi al pagamento di una maggiorazione del 50 % della quota prevista per i Soci Ordinari.

SOCI ORDINARI

Sono Soci Ordinari coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, ne facciano espressamente richiesta e vengano ammessi secondo le modalità di cui al presente Statuto.

SOCI FAMILIARI

Sono Soci familiari il coniuge, i figli, ed i parenti facenti parte dello stesso nucleo familiare dei Soci Onorari, Benemeriti, Fondatori, Sostenitori, Ordinari, Corrispondenti e Temporanei. L'appartenenza allo stesso nucleo familiare deve essere documentata mediante la presentazione dello stato di famiglia o di attestazione giurata (o autocertificazione).

SOCI CORRISPONDENTI

Sono Soci corrispondenti coloro che abbiano il domicilio, documentato da rituale attestazione, per motivi di studio o di lavoro, fuori dalla provincia di Reggio Calabria.

SOCI TEMPORANEI

Sono Soci temporanei coloro che abbiano la dimora provvisoria, per ragioni di lavoro appositamente documentata, nella città di Reggio Calabria. La permanenza in tale categoria è limitata al periodo di due anni, trascorso il quale il Socio temporaneo, che intenda seguire a fare parte del Circolo, verrà trasferito, a domanda, nella categoria dei Soci Ordinari

SOCI JUNIORES

Sono Soci Juniores coloro che abbiano un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni. Al compimento del quattordicesimo anno di età il Socio allievo può richiedere di essere ammesso nella categoria dei Soci Juniores.

SOCI ALLIEVI

Sono Soci allievi coloro che abbiano un'età compresa tra i cinque ed i quattordici anni. Al compimento del quattordicesimo anno di età il Socio allievo può richiedere di essere ammesso alla categoria di Soci Juniores.

SOCI JUNIORES TEMPORANEI

Sono Soci Juniores Temporanei coloro che abbiano un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni e che partecipino ai Corsi CAST e non siano Soci familiari.

SOCI ALLIEVI TEMPORANEI

Sono Soci Allievi Temporanei coloro che abbiano un'età compresa tra i cinque ed i quattordici anni e che partecipino ai Corsi CAST e non siano Soci Familiari.

4. Sono definiti atleti aggregati coloro i quali, pur non avendo la qualità di socio, svolgano attività agonistica a favore del Circolo di classifica o interesse nazionale.
5. Le persone eventualmente legate ai soci a vario titolo possono essere ammesse, su richiesta scritta, a frequentare stabilmente i locali del sodalizio con determinazione provvedimento del Presidente, su parere preventivo del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Ammissione all'associazione dei soci ordinari

1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione della domanda da parte dell'aspirante socio;
 - b) impegno del pagamento dei contributi associativi, comprensivi del costo di tessera federale, una volta deliberata l'ammissione a socio;
 - c) accettazione e subordinazione senza riserve delle previsioni del presente statuto;
 - d) accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
- 2 bis) Il passaggio da socio familiare a socio ordinario di uno o più figli di soci, comporta una riduzione del 50% della quota associativa annuale del socio ordinario genitore.
2. L'età minima necessaria per l'ammissione è di diciotto anni.
3. Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti e delle altre categorie di soci.
4. Il Consiglio Direttivo, nell'esaminare la domanda di ammissione di soggetti che hanno riportato condanne penali – purché non riferite a reati di particolare gravità sociale - con sentenza passata in giudicato, rimane impegnato ad un ponderato e prudente apprezzamento.

Articolo 23 - Tesseramento alle Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva

1. Tutti i Soci e gli atleti aggregati dell'Associazione, a seconda dell'attività sportiva (C.O.N.I.) che intendono svolgere, devono essere annualmente tesserati ad una delle Federazioni Sportive e/o agli Enti di Promozione Sportiva, cui l'Associazione aderisce; il contributo per il predetto tesseramento, a secondo della Federazione o Ente cui il Socio intende aderire, è a carico dello stesso.

Articolo 24 - Cessazione di appartenenza all'associazione

1. La qualifica di Socio, a qualunque titolo, si perde:
 - a) per dimissioni presentate per iscritto entro il trenta novembre;
 - b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
 - c) per radiazione pronunciata dal Collegio dei Proviviri.
2. **(abrogato)**.

CAPO IV

FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 25 - Fondo comune - Entrate

1. Il Fondo comune è costituito:
 - a) dalle quote di partecipazione dei Soci, a qualunque titolo considerati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;
 - b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
 - c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:
 - a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni degli stessi o di terzi, di enti pubblici e privati, nonché degli eventuali utili di gestione provenienti da attività di gestione, a vario titolo, del sodalizio con l'obbligo di reinvestire detti utili nell'attività sportiva e sociale;
 - b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
3. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

Articolo 26 - Contributi sociali

1. Ogni socio a qualunque titolo deve versare i contributi stabiliti dall'associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
2. I soci che a seguito di invito scritto, non provvedano al pagamento dei contributi scaduti, nei 30 giorni successivi alla comunicazione di diffida, vengono sospesi da ogni diritto associativo con atto del Presidente del sodalizio.
3. Il perdurare del mancato pagamento dei contributi scaduti oltre 60 giorni, successivi allo spirare del primo termine, determina l'effetto sanzionatorio della radiazione del socio inadempiente, deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 27 - Rendiconto economico-finanziario e preventivo di spesa

1. L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
3. Nella medesima Assemblea il Presidente dell'Associazione deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo di spesa, redatto con le medesime modalità del rendiconto, relativo all'attività prevista per l'esercizio in corso.
4. Il rendiconto ed il preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede della associazione per i quindici giorni liberi che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione dei Soci che abbiano interesse alla loro consultazione..

Articolo 28 - Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo 3.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 29 - Provvedimenti disciplinari

1. Sia la F.I.T. che l'associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari, di cui ai successivi articoli 30 e 31, indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 30 - Provvedimenti disciplinari dell'associazione

(trasferito nell'articolo 19 bis con modifiche)

Articolo 31 - Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
 - a) dell'associazione;
 - b) degli amministratori e dirigenti dell'associazione;
 - c) dei tesserati F.I.T. dell'associazione.

Articolo 32 - Responsabilità dell'associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri soci a qualunque titolo ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 33 – Clausola compromissoria interna - Collegio arbitrale

1. I Soci a qualunque titolo e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, nominati ai sensi dell'articolo 809 e ss. del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.
3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 60 e 61 dello Statuto F.I.T. e gli articoli 102 e 103 del Regolamento di giustizia della F.I.T.

Articolo 34 - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria federale

1. L'associazione, dal momento dell'affiliazione, i Soci a qualunque titolo e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

CAPO VI

SCIOGLIMENTO

Articolo 35 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dagli articoli 10 e 12.
2. L'Assemblea deve contestualmente:
 - a) nominare il o i liquidatori determinandone i poteri;
 - b) devolvere a fini sportivi l'intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 36 - Obblighi di carattere economico

1. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione dell'associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati.

CAPO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 37 – Prorogatio (abrogato)

1. (abrogato).

Articolo 38 - Richiamo normativo

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.

Il Consiglio Direttivo ringrazia i Soci Avv. Valeria Alfieri, Prof. Avv. Luciano Maria Delfino, Dr. Salvatore DiLandro, Avv. Francesca Franconeri, Dr. Rodolfo Palermo, che, con spirito di servizio e di totale gratuità, hanno elaborato “ la bozza” di Statuto Sociale, vagliata ed adottata dall’assemblea straordinaria del 08 giugno 2008, quale nuovo testo Il Consiglio Direttivo ringrazia statuario.

Il Consiglio Direttivo ringrazia, altresì, il Socio Avv. Franco Bagnoli, per il contributo offerto nella redazione dello Statuto , così come modificato ed approvato nell’assemblea straordinaria dei soci in data 16 maggio 2010.